



COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 5245 del 23/03/2020

AL SIG. SINDACO
AI RESPONSABILI DI SETTORE
A TUTTI I DIPENDENTI
(a mezzo dei Responsabili di Settore)
ALLA R.S.U.
ALLE OO.SS. Territoriali
AL R.S.P.P.
LORO SEDE

OGGETTO: Misure organizzative per assicurare l'attività degli uffici e l'erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e' dichiarato, per la durata di mesi sei lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Con circolare n 1/2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.) - indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 - in seguito alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, comma 1, lettera a) - sono state introdotte ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile. Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia

organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, contenenti ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato su GU Serie Generale n. 64 del 11-03-2020 – in particolare all'art. 1 punto 6) "*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 02 del 12 marzo 2020 che in sostituzione della precedente direttiva n. 01/2020, in relazione all'emergenza Covid-19 al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel documento le linee di comportamento che gli enti devono seguire.

- le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il giusto distanziamento;
- il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
- le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
- deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
- le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per evitare assembramenti.

Richiamata la precedente disposizione interna con la quale venivano date le prime direttive sulle misure organizzative del personale dell'Ente;

Dato atto che nell'immediato dell'emergenza, ed al fine di indirizzare i dipendenti verso il lavoro agile, al fine di ottemperare a quanto stabilito dalla normativa d'eccezione sull'emergenza sanitaria COVID – 19 veniva approvato il regolamento comunale sul lavoro agile, con deliberazione di G.M. n. 48 del 10 marzo 2020;

Visto l'art. 87, commi 1, 2, e 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, "Cd. Cura Italia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte I, Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, con il quale si ribadisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nelle amministrazioni (arrivando ad autorizzare, quando non sia possibile, l'esenzione dal servizio retribuita -ad eccezione dell'indennità di mensa) e che la presenza negli uffici è da riservarsi solo e soltanto ai casi in cui sia necessaria per assicurare le attività ritenute indifferibili anche in funzione dell'emergenza. La norma che va letta in coordinato con il disposto dei successivi artt.103 e 104 ai fini del corretto esercizio del potere di individuare quali siano le attività indifferibili (la validità di tutti i documenti di riconoscimento ed identità, anche scaduti, è prorogata fino al 31/8/2020; tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi scaduti e in scadenza dal 31/1 al 15/4 conservano la loro validità fino al 15/6;

VISTE le 11 raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone personali quando lavorano da casa, basate sulle raccomandazioni elaborate dal Cert-PA di AgID, sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni fissate dalla circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017, al fine di supportare le PA e i lavoratori Pubblici e sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando utilizzano dotazioni personali:

- " - Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione*
- Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto*
- Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo*
- Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati*
- Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione*
- Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali*
- Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro*
- Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette*
- Utilizza l'accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette*
- Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione)*
- Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa";*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 18 marzo 2020 contenente l'individuazione dei servizi indispensabili da rendere in presenza presso gli uffici del Comune di Gangi:

- Ufficio Anagrafe e Stato Civile;
- Polizia Locale;
- Servizi sociali;
- Servizio di distribuzione idrica;
- Servizio LL.PP. - Manutenzioni.

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Edizione Straordinaria – n. 76 del 22 marzo 2020;

SI DISPONE

in sostituzione di tutte le direttive non compatibili con la presente, considerato lo stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare il personale in servizio presso il Comune di Gangi, i Responsabili di Settore nei confronti del personale loro assegnato, dovranno attenersi al dettato normativo discendente dall'art. 87, commi 1, 2, e 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come confermato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020:

"Lo smart working o lavoro agile" da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 luglio 2020), ovvero fino a diversa data da stabilirsi con successivo D.P.C.M.

Ne consegue che le SS.LL. devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Per le modalità si rinvia al regolamento comunale sul lavoro agile, approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 10 marzo 2020. La prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'Ente.

I dipendenti con disabilità o familiari disabili (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che, ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici, le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici.

Nelle more di organizzazione del lavoro a distanza (Lavoro Agile), i Responsabili di Settore valuteranno in via preferenziale la possibilità di fare fruire, anche d'ufficio, ai dipendenti le ferie pregresse, maturate al 31/12/2019.

Si indirizzano, pertanto, i responsabili di settore e gli uffici a fare una ricognizione delle ferie pregresse ed a predisporre un piano straordinario per il recupero delle stesse legato all'emergenza Covid – 19.

I responsabili di settore devono, altresì, tenere presente che in base al cd "Decreto Cura Italia", decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020:

- Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104): *"Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020"*.

- Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): *"2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il"*

periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9";

Pertanto, ferma restando la possibilità di fare fruire ai dipendenti le ferie pregresse, eventuali riposi compensativi maturati ecc...:

1. Per gli uffici che devono assicurare le attività "indifferibili da rendere in presenza", ai sensi della deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 18/03/2020, i Responsabili di Settore avranno cura di osservare un criterio di rotazione tra il personale in modo da limitare la contemporanea presenza in ufficio.

2. Per tutte le altre attività, i Responsabili di Settore dovranno assicurare lo svolgimento in modalità agile delle prestazioni. L'attività lavorativa è svincolata dai criteri spazio temporali ordinari connessi al sinallagma contrattuale tradizionale (cartellino, orario, pausa, mensa, ecc...). I dipendenti in lavoro agile assicureranno la presenza in servizio per il tempo strettamente necessario (timbrando in entrata e in uscita) e, pertanto, cureranno prevalentemente gli adempimenti richiesti da casa, sulla base degli strumenti disponibili e secondo le direttive del Responsabile di Settore. Si raccomanda di attenersi a quanto previsto nel regolamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 10 marzo 2020 che prevede la sottoscrizione di un contratto che contiene il dettaglio delle norme in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

3. Le prestazioni differibili ma assolutamente non agilizabili vanno in regime di esenzione tranne che non si possa fornire una prestazione alternativa (agile in senso lato); l'esenzione consiste nello stare a casa a disposizione del datore di lavoro e rispondere alla chiamata a semplice richiesta. Questo è un rimedio estremo e va valutato adeguatamente dopo avere utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo ordinario (ferie 2020), banca delle ore, della rotazione o altri istituti, tra questi "altri istituti" ritengo si possa utilizzare anche l'orario multiperiodale, da attivare senza tante formalità.

Si invitano le SS.LL. ad attenersi alle superiori disposizioni.

Gangi, 23 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Giunta